

Circolare 001/2008

La notifica degli atti relativi ai tributi locali

La normativa contenente la disciplina dell'ICI, come anche quella relativa alla TA.R.S.U., non prevedono una speciale procedura notificatoria per gli atti di accertamento o liquidazione.

In materia di ICI, l'art. 11 del D.Lgs. 504/1992 prevede solamente che: "...omissis... l'avviso deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento".

Dalla formulazione della norma, si evince che per la notificazione degli atti emessi ai fini ICI possono seguirsi le forme ordinarie previste dal codice di rito, ovvero provvedere mediante invio con raccomandata a.r.

Con riferimento alla TA.R.S.U., invece, l'art. 71 del D.Lgs. 507/1993 (contenente l'attività di accertamento) nulla prevede riguardo al procedimento di notificazione.

L'art. 71 del D.Lgs. 507/93 semplicemente dispone che, "In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata".

Pur in mancanza di un'espressa previsione, è pacifico che gli atti di accertamento debbono essere notificati entro termini decadenziali previsti dalla norma medesima.

In mancanza di una speciale previsione di una procedura notificatoria, si ritiene che la notifica degli atti emessi ai fini della ta.r.s.u. debba eseguirsi nelle forme ordinarie previste per gli atti amministrativi, ossia secondo le disposizioni del c.p.c..

Quanto invece all'applicabilità del procedimento notificatorio contenuto nell'art. 60, d.p.r. 600/1973 (che disciplina l'accertamento per le imposte sui redditi), va ricordato che tale disposizione non ha portata generale, bensì costituisce norma speciale.

Per tal motivo, deve ritenersi che la predetta procedura possa essere osservata solo se espressamente richiamata da specifiche disposizioni disciplinanti le singole imposte, come ad esempio per gran parte dei tributi erariali (Iva, Imposta di Registro, ecc.).

In questo senso si è espresso anche il Ministero della Finanze chiarendo che la disciplina dell'art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 "dettata in origine per le sole imposte sui redditi, è stata in seguito estesa anche alle tasse ed alle imposte indirette, le cui norme di settore (ad es., l'art. 52 del Testo Unico DPR 26 aprile 1996, n. 131, per l'imposta di registro, l'art. 56 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto e l'art. 49 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per l'imposta sulle successioni e donazioni), rinviano al citato art. 60 del DPR n. 600/1973" (circolare ministeriale n. 16/2000).

Nella normativa di disciplina dei predetti tributi comunali in argomento non si rinviene alcuna disposizione che richiama il procedimento notificatorio contenuto nell'art. 60 e ciò induce ad escludere la possibilità di applicazione della norma speciale dettata per le imposte sui redditi.

Con riguardo alla notifica degli atti relativi ai tributi diretti a persona residente all'estero, o per le ipotesi di irreperibilità assoluta, quindi, si dovrà procedere secondo le forme previste dall'art. 142 e 143 c.p.c. e non secondo la procedura speciale di cui all'art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973.

Giova inoltre ricordare che l'art. 1 al comma 161 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto la possibilità di effettuare le notifiche inerenti gli avvisi dell'attività di accertamento per tutti i tributi locali mediante spedizione di una raccomandata a.r., consentendo quindi tale particolare modalità di notificazione anche per la TA.R.S.U.

Contemporaneamente sono state abrogate dalla L. 296/2006 alcune norme sulla notificazione dei singoli tributi comunali, al fine di uniformare il procedimento.

La norma non cita limitazioni all'utilizzo di tale mezzo quando le notificazioni siano intestate a destinatario residente in altro stato.